



Prot. n° 45351/PG

Alleg. n. 2

n. 20.02.2017

- Ai Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri
- Ai Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari
- Al Direttore Dipartimento Salute Mentale
- Ai Responsabili Centri Prescrittori aziendali  
per il tramite delle Direzioni PP.OO. e DD.SS.
- A tutti i medici prescrittori  
per il tramite delle Direzioni PP.OO. e DD.SS.
- Al Direttore Farmacia P.O. Vallo della Lucania
- Ai Dirigenti Farmacisti PP.OO. e DD.SS.

**LORO SEDI**

**Oggetto:** erogazione primo ciclo di terapia – chiarimenti e disposizioni.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni inerenti l'oggetto, in particolare alle disposizioni contenute nel decreto commissariale n. 66/2016 e alla nota prot. n. 5546 del 09.01.2017, con la quale erano stati trasmessi i chiarimenti regionali circa l'obbligatorietà dell'erogazione ai pazienti del primo ciclo di terapia alla dimissione da ricovero e all'esito delle visite specialistiche ambulatoriali.

Con nuova circolare del 9 febbraio, che ad ogni buon fine si allega alla presente, il Dirigente della UOD Politica del Farmaco e Dispositivi della Regione ha specificato che:

1. l'erogazione del primo ciclo terapeutico riguarda tutti i farmaci a carico del SSN e SSR; per i farmaci di fascia C l'erogazione a carico del SSR è possibile solo nei casi previsti da specifica normativa regionale e nazionale;
2. l'erogazione della terapia deve coprire mediamente 4 settimane e riguarda la prima prescrizione del farmaco; i rinnovi di prescrizione immodificati devono essere considerati come prosecuzione della terapia, mentre ogni variazione della prescrizione va intesa come nuova prescrizione;

3. la validità del MUP (Modello Unico di Prescrizione regionale) è pari a 6 mesi rinnovabili, fatta eccezione per quei farmaci soggetti anche a piano terapeutico AIFA con una durata diversa dello stesso e per i farmaci soggetti alla legge 648/96, per i quali, invece, il MUP vale 3 mesi, come da normativa nazionale di riferimento;
4. i farmaci di classe H/RR e H/RNR soggetti a monitoraggio AIFA e ad accordi negoziali devono essere erogati dalla farmacia della struttura in cui ha sede il Centro Prescrittore per tutti i cicli terapeutici soggetti ad accordo fino alla scadenza del periodo previsto per lo stesso, quando l'erogazione passerà a carico della farmacia della ASL di residenza del paziente fino alla chiusura della scheda di monitoraggio AIFA.

E' stato anche stabilito che la piattaforma regionale Sani.ARP venga dotata di un sistema che segnali al Servizio Farmaceutico della ASL del paziente e al suo medico di MG o pediatra di LS ogni "prima prescrizione" così da consentire una sua corretta presa in carico.

Inoltre, la struttura Sani.ARP provvederà all'acquisizione in piattaforma dei piani terapeutici cartacei rilasciati ai pazienti campani provenienti da strutture fuori Regione: in questo caso, come da informazioni assunte, sarà sufficiente trasmettere via fax il P.T. in possesso del paziente ai numeri 0823/1764475-78-79.


Si ricorda che l'accesso alla piattaforma Sani.ARP è obbligatoria per tutti i medici prescrittori e per tutti i farmacisti erogatori.

Le SS.LL. sono tenute all'osservanza di quanto richiamato e alla vigilanza sugli adempimenti necessari per quanto di competenza.

IL DIRETTORE COORDINAMENTO  
ASSISTENZA FARMACEUTICA  
(Dott.ssa Mariarosaria Cillo)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro)



Posta in Carico

13.02.2017

due ciclo  
di uteri distribuiti  
di uteri con H

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0091823 09/02/2017 09.45

Miss. 320408 UOD Politico del farmaco e dia...

Dest. AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE AS, AO, AA, SS, LL, PA, CO, D...

Classificaz. 52.4, Fascicolo 14 del 2017



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Antonella Trop

Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  
UOD 08 - Politica del Farmaco e Dispositivi

Ai Legali Rappresentanti delle Aziende Sanitarie  
ASL, AO, AOU e IRCCS

ASL SALERNO
DIREZIONE GENERALE
Protocollo N. 36892
del 09 FEB 2017

e, per il loro tramite

Ai Direttori Sanitari  
Ai Responsabili delle Farmacie Ospedaliere  
Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici ASL

e Al Referente Sani.ARP

Oggetto: Erogazione primo ciclo di terapia - chiarimenti e disposizioni

Facendo seguito alla nota prot. n. 2016.0842244 del 28/12/2016 e, alla luce di quanto emerso nell'incontro tenutosi, presso la scrivente UOD, il 19 gennaio u.s., al fine di garantire le modalità operative comuni per un'assistenza farmaceutica omogenea sul territorio regionale ed evitare disservizi ai pazienti, si chiarisce e dispone quanto segue:

- La distribuzione del 1° ciclo di terapia deve avvenire su prescrizione alla dimissione da ricovero e/o visita specialistica ambulatoriale per:
  - Farmaci di Fascia A
  - Farmaci di Fascia H/RR - H/RRL-H/RNRL
  - Farmaci di fascia A-PHT compresi ex OSP2

I farmaci di fascia C, sono a carico del SSR solo in particolari casi previsti dalla specifica normativa regionale o nazionale.

- Per 1° ciclo di terapia è da intendersi la fornitura di farmaci adeguata per un arco temporale mediamente di 4 settimane, alla prima prescrizione a carico di un assistito per uno specifico farmaco. Il prosieguo di terapia mediante successivi rinnovi immodificati di prescrizione, vanno intesi come semplice prosecuzione dell'assistenza farmaceutica territoriale; viceversa, ogni variazione della prescrizione (dosaggio, forma farmaceutica, cambio di protocollo terapeutico) va intesa come nuova prescrizione e quindi 1° ciclo.
- La validità massima del MUP/PT per i farmaci PHT e H/RR -H/RNRL è di 6 mesi rinnovabile, fatta eccezione per i casi in cui il PT AIFA non riporti indicazioni differenti sia in eccesso che in difetto; per i farmaci che rientrano nella Legge 648/96 e successivi

V


ampliamenti, è di 3 mesi rinnovabile.

- Per i farmaci H/RR -H/RNR sottoposti a monitoraggio AIFA con accordi negoziali, come da DGRC 114/2013, sarà a carico della struttura che prescrive l'erogazione di tutti i cicli di terapia compresi negli accordi stessi; alla scadenza di tale periodo, l'assistenza farmaceutica sarà di competenza dell'ASL di appartenenza del paziente fino alla chiusura della scheda monitoraggio AIFA.
- Per agevolare la continuità terapeutica ospedale/territorio, si chiede al responsabile della piattaforma Sani.ARP lo sviluppo di una funzione mediante la quale venga "segnalata" ogni "prima prescrizione"; tale segnalazione sarà indirizzata al Servizio Farmaceutico della ASL di pertinenza dell'assistito ed al MMG/PLS dell'assistito, al fine di consentire la presa in carico dello stesso e programmare le erogazioni successive del farmaco.
- Si comunica altresì, nelle more della definizione di un corretta presa in carico degli assistiti Campani con prescrizioni provenienti da strutture di altre regioni che la struttura Sani.ARP si è resa disponibile ad acquisire i P.T. cartacei per la successiva valutazione e implementazione sulla piattaforma.

Per quanto sopra disposto, si auspica la massima collaborazione tra le strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali, peraltro previsto nel punto 4.d.8) del DCA n. 66/2016.

Si invitano le SSSL in indirizzo a porre in essere ogni azione utile a garantire un'agevole presa in carico degli assistiti, promuovendo l'informazione relativamente ai percorsi assistenziali in collaborazione con i MMG/PLS.

Il Funzionario  
Dott. F. Fiorentino



Il Dirigente  
Dott. Ugo Trama

